



DOTT. DAVIDE POLI

COMMERCIALISTA  
REVISORE LEGALE



MONICA POLI

CONSULENTE DEL LAVORO

---

## INDENNITÀ DI TRASFERTA

---

Con l'entrata in vigore della legge di Bilancio (Legge 207/2024) sono state introdotte specifiche limitazioni alla deducibilità e alla non imponibilità di alcune spese che riguardano i rimborsi ai dipendenti, collaboratori ed amministratori. Infatti, a partire da gennaio 2025, le trasferte e i rimborsi potranno essere dedotti e resi non imponibili ai dipendenti/collaboratori, solo se i pagamenti risultano essere effettuati con mezzi tracciabili come bonifici, carte di credito, debito o altre modalità elettroniche previste dalla legge.

Ci sono però delle eccezioni a seconda della tipologia di trasferta, vale a dire se effettuata all'interno del Comune o fuori Comune. Di seguito i dettagli:

### 1. TRASFERTE FUORI COMUNE

Sono previste due modalità di rimborso:

- Indennità forfettaria (Italia e estero): sono imponibili per la parte eccedente fissati dalla normativa nazionale o dal CCNL di categoria e consentono un rimborso semplificato senza necessita di documentazione analitica delle spese.
- Rimborsi analitici: le spese di viaggio e trasporto incluse le indennità chilometriche sono esenti da imposizione fiscale e contributiva, purché adeguatamente documentate, dimostrando l'effettiva percorrenza ed effettuando il calcolo sulla base delle tabelle ACI.

**Si allego modulistica ad hoc da consegnare allo studio mensilmente insieme alle presenze**

## 2. TRASFERTE NEL TERRITORIO COMUNALE

Le indennità o i rimborsi spese sostenute nel territorio comunale sono integralmente imponibili per il dipendente, tranne i rimborsi di trasporto (sembrando incluse anche le indennità chilometriche) se comprovati con documenti